

Rapporto di maggioranza sul messaggio

numero	4797
data	1° dicembre 1998
dipartimento	Istituzioni

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sul messaggio 7 ottobre 1998 concernente l'adeguamento delle disposizioni concernenti
il Consiglio della magistratura alla nuova Costituzione cantonale

I. INTRODUZIONE

La modifica della legge organica giudiziaria civile e penale proposta con il presente messaggio mira ad adeguare le disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura alla nuova Costituzione cantonale, entrata in vigore il 1° gennaio 1998. In quest'ambito, l'esigenza di mettere in sintonia la LOG con la nuova Costituzione cantonale si riferisce essenzialmente al tema della composizione del Consiglio della magistratura. Infatti, le attuali norme della LOG, approvate dal Gran Consiglio il 5 ottobre 1993 ed entrate in vigore il 1° gennaio 1994, ossia quando si applicava ancora la precedente Costituzione cantonale che era silente in proposito, stabiliscono che il Consiglio della magistratura, che conta sette membri, è composto di quattro membri che sono eletti dall'assemblea dei magistrati a tempo pieno, e di tre membri che sono eletti dal Gran Consiglio.

Successivamente, nell'ambito dell'esame della nuova Costituzione cantonale, il Gran Consiglio ha optato per la soluzione tendente a sancire chiaramente nella stessa Costituzione cantonale, in modo duraturo, la composizione del Consiglio della magistratura, poiché quest'ultimo è un organismo importante che esercita il potere disciplinare e di sorveglianza sulla giustizia e sui magistrati. Ora, l'art. 79 cpv. 2 della nuova Costituzione cantonale attuale, rispetto a quella attuale, una ripartizione diversa dei membri del Consiglio della magistratura. Infatti, la citata disposizione prevede che tale organismo si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall'assemblea dei magistrati a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dalla legge. Questa scelta è stata giustificata con l'argomento secondo cui dovendo il Consiglio della magistratura non solo assolvere funzioni disciplinari ma anche e soprattutto verificare l'andamento della giustizia in genere ed indagare su sue eventuali disfunzioni, la nuova composizione consente di meglio salvaguardare la separazione dei poteri, e offre inoltre l'opportunità di inserire in questo importante organismo, in misura maggiore, anche i fruitori della giustizia (ossia le persone esterne ad essa)

Di conseguenza, il messaggio, al quale la Commissione dà la sua adesione, propone in primo luogo di modificare la LOG per adeguarne il testo al nuovo dettato costituzionale relativo alla composizione del Consiglio della magistratura.

Inoltre, il messaggio suggerisce di allineare la durata della carica dei membri del Consiglio della magistratura al periodo di nomina dei magistrati, che è di sei anni giusta l'art. 81 cpv. 1 della nuova Costituzione cantonale, come pure di adattare la norma sull'intimazione delle sentenze emanate dal Consiglio della magistratura al principio, introdotto dalla nuova Costituzione cantonale, dell'elezione dei magistrati ad opera del Gran Consiglio.

Il messaggio prevede infine, conformemente a quanto stabilisce per tutte le altre Autorità la nuova legge sull'esercizio dei diritti politici approvata dal Parlamento il 7 ottobre 1998, di sostituire, anche per i membri del Consiglio della magistratura, il giuramento o la promessa solenne con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

II. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Art. 78 cpv. 3

La durata della carica di membro e di supplente del Consiglio della magistratura, attualmente fissata in 5 anni, viene ora a coincidere con il periodo di nomina dei magistrati, che l'art. 81 cpv. 1 della nuova Costituzione cantonale fissa in 6 anni.

Per gli attuali membri del Consiglio della magistratura farà stato il numero di anni in cui sono stati finora in carica.

Art. 78a cpv. 1 e 3

La Commissione sottoscrive la soluzione proposta dal Consiglio di Stato, in particolare per quanto concerne il capoverso 3.

L'ambito, il ruolo e le competenze che incombono al Presidente e quindi al vicepresidente del Consiglio della magistratura giustificano che gli stessi siano scelti tra i magistrati in carica a tempo pieno

Per il resto, si rinvia al commento contenuto nel messaggio.

Art. 79 cpv. 1

Pur conscia che l'ordine degli avvocati ha espresso perplessità in merito, la commissione sostiene l'impostazione dell'art. 79 cpv. 1 contenuta nel messaggio.

I commissari hanno sostanzialmente fatto proprie le motivazioni del Consiglio di Stato.

Formalmente, viene proposto un testo più semplice dell'articolo, dal quale viene stralciata la distinzione "altri magistrati, ex magistrati".

Questi "altri magistrati o ex magistrati" non fanno infatti parte dell'assemblea dei magistrati, di cui all'art. 78a cpv. 3: nella fattispecie sono quindi da considerarsi quali "altri cittadini".

Art. 79a

Oggi non si presta giuramento né si promette più: si dichiara fedeltà alla costituzione e alle leggi.

Art. 88 cpv. 5

L'articolo va letto in correlazione al nuovo art. 11 "disposizioni transitorie e finali riguardante l'intimazione delle sentenze emesse dal Consiglio della magistratura".

L'articolo è stato accolto dalla Commissione con la correzione del termine "denunciato" con "denunciante".

III. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio e il testo di legge allegato.

Per la maggioranza della Commissione speciale:

Francesca Lepori Colombo, relatrice
Adobati - Allidi-Cavalleri - Bergonzoli E. -
Bernasconi - Capoferri - Gendotti -
Menghetti - Mombelli - Nosedà -
Righetti - Righinetti - Verda

Disegno di

LEGGE

concernente l'adeguamento delle disposizioni riguardanti il Consiglio della magistratura alla nuova Costituzione cantonale

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 ottobre 1998 n. 4797 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 1° dicembre 1998 n. 4797 R1 della maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

decreta:

I.

La Legge organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910, è modificata come segue:

Composizione del Consiglio, incompatibilità	Art. 78 cpv. 3 ³ La durata della carica è di sei anni; membri e supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi dodici anni.
Elezioni:	Art. 78a cpv. 1 e 3
a) dall'assemblea dei magistrati	¹ Tre membri e due supplenti devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono l'attività a tempo pieno ³ L'assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal Presidente pro tempore del Tribunale di appello, designa, tra i membri da essa scelti, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della magistratura, che stanno in carica per sei anni.
b) dal Gran Consiglio	Art. 79 cpv. 1 ¹ Quattro membri e tre supplenti sono designati tra altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi; non più di due membri e di un supplente sono scelti fra avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi	Art. 79a I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Consiglio di Stato.
Sentenza	Art. 88 cpv. 5 ⁵ La sentenza è intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, per il tramite del suo Presidente; essa è intimata al solo Consiglio di Stato se concerne magistrati di elezione popolare; è inoltre intimata al denunciante, se del caso, per estratto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Intimazione delle sentenze emesse dal Consiglio della magistratura	Art. 11 (nuovo) Con l'entrata in vigore della modifica concernente il Consiglio della magistratura, quest'ultimo intima al Gran Consiglio, per il tramite del suo Presidente, le sentenze finora emesse a carico di pretori e di giudici del Tribunale d'appello.
---	---

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi

e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.